



**CORTE DEI CONTI**

**Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO**

Al Sindaco  
del Comune di  
**Feroleto della Chiesa (RC)**

**OGGETTO: Invio deliberazione n. 69/2021.**


Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

**IL DIRETTORE della SEGRETERIA**

**dott.ssa Elena RUSSO**



**CORTE DEI CONTI**



# CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

## composta dai Magistrati

Dr.ssa Ida CONTINO	Presidente f.f.
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Primo Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

## ha emesso la seguente

**Deliberazione n. 69 /2021**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 166/2019, con cui è stato richiesto, rispettivamente al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di **FEROLETO DELLA CHIESA (RC)**, di comunicare i provvedimenti e le misure correttive adottate in ordine ai rilievi formulati sui rendiconti di gestione 2015/2016/2017;

ESAMINATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "*Delibera della Corte dei conti n. 166/2019 – Chiarimenti ed adozione misure correttive*", la relazione rilasciata dal Responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Feroleto

della Chiesa, e tutta la documentazione trasmessa, tramite PEC, in data 5 marzo 2021, acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 2227;



VISTO il Decreto n. 9/2021 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 28 aprile 2021, il Relatore, Consigliere Francesco Antonio Musolino.

### FATTO

In seguito all'esame dei documenti sulla gestione degli esercizi 2015, 2016 e 2017, del Comune di **Feroletto della Chiesa (RC)**, la Sezione ha adottato la deliberazione n. 166/2019, alla quale si rinvia per ogni indicazione di dettaglio, che ha accertato la sussistenza di irregolarità e criticità suscettibili di pregiudicare equilibri e stabilità finanziaria dell'Ente. Nel medesimo atto di controllo la Sezione chiedeva atti e ulteriori precisazioni, ma soprattutto prescriveva l'adozione delle necessarie misure correttive.

Solo in data 5 marzo 2021, il Comune ha trasmesso, tramite PEC, gli atti, le delucidazioni aggiuntive e la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 28 dicembre 2020, con cui ha deliberato di *"prendere atto della delibera n. 166/2019, di prendere atto della relazione predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario e del parere favorevole dell'Organo di revisione, verbale n. 13/2020 acquisito al protocollo comunale n 4722 del 17.11.2020..."*.

La Sezione, pertanto, anche sulla scorta della nutrita documentazione inviata, anche essa in ritardo (si ricorda: in data 5 marzo 2021), rispetto all'adozione delle medesime misure (28 dicembre 2020), può procedere a verificare quanto dall'Ente posto in essere, e avere ulteriore cognizione degli aspetti di rilievo considerati.

### DIRITTO

#### Quadro normativo di riferimento

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla

l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), DL. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomatici di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore*

a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine, di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

### **VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELLE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE**

Premesso tutto ciò, nella fattispecie, occorre verificare l'idoneità delle misure adottate dal Comune di **Feroletto della Chiesa** (n. 1782 abitanti) per superare le criticità, indicate da questa Sezione con la deliberazione n. 166/2019, e oggetto di disamina negli specifici punti di seguito esposti.

Da precisare, sin da subito, che il Comune di **Feroletto della Chiesa** è Ente dissestato dal 2014.

#### **I. Riaccertamento straordinario dei residui e risultato al 1.1.2015**

Con la delibera n. 166/2019 la Sezione rilevava, sull'operazione di riaccertamento straordinario dei residui: incongruenza dei dati esposti negli allegati 5/1 e 5/2; sottostima del FCDE al 31-12-2014 e mancata trasmissione delle tabelle analitiche di determinazione dello stesso negli anni successivi (2015, 2016 e 2017); mancato accantonamento per "Fondo indennità fine mandato" e per "Fondo Rischi Futuri"; mancata costituzione del fondo per le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi dell'ex DL. n. 35/2013; parere non favorevole espresso dall'Organo di Revisione.

In virtù di quanto sopra il Comune di **Feroletto della Chiesa** avrebbe dovuto chiarire le incongruenze emerse dai dati esposti negli allegati 5/1 e 5/2 e trasmettere le tabelle di determinazione del FCDE all'1/1/2015, l'analitica composizione del FPV all'01/1/2015, gli elenchi analitici dei residui attivi e passivi cancellati, re-imputati e mantenuti. Altresì, avrebbe dovuto comunicare in dettaglio, gli incassi e i pagamenti relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017, dei residui mantenuti e re-imputati, nonché la motivazione per cui non ha provveduto a costituire i fondi "Indennità fine Mandato" e "Anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013".

Nella relazione del Responsabile finanziario (condivisa dal Consiglio comunale che ne ha preso atto nella delibera consiliare n. 36/2020), in via preliminare sono state evidenziate le rilevanti criticità dei piccoli comuni *a recepire ed attuare l'enorme mole di novità normative*. E in ciò non ha fatto eccezione il Comune di **Feroletto della Chiesa** che ha nitidamente dichiarato: *"il Comune.....nell'effettuare il riaccertamento straordinario dei residui e nella quantificazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015, non ha preso in considerazioni*



*molti elementi fondamentali nella corretta quantificazione del disavanzo tecnico "extraordinario" che poteva essere ripianato dall'Ente in un arco temporale di 30 anni. Il risultato di amministrazione non ha preso in considerazione elementi che avrebbero notevolmente aumentato il disavanzo tecnico:*

- *Una più incisiva eliminazione di residui attivi di periodi molto vecchi e molto probabilmente prescritti;*
- *La congrua determinazione del FCDE al 01/01/2015;*
- *L'inserimento del Fondo di anticipazione di liquidità per un importo residuo al 01/01/2015 di € 999.184,38;*
- *Il mancato accantonamento di risorse per le liti pendenti;*
- *La mancata quantificazione del fondo per indennità di fine mandato del sindaco al 01/01/2015;*
- *L'indicazione esatta delle somme vincolate destinate agli investimenti.*

*Pertanto, se il riaccertamento straordinario dei residui e la relativa determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015, avesse tenuto conto degli accantonamenti sopra citati, si sarebbe generato un disavanzo di amministrazione da ripianare in trenta anni.....".*

Si precisa che la parte disponibile determinata al 1.1.2015, dal Comune di **Feroletto della Chiesa**, è stata pari a zero euro (cfr. delibera di giunta n. **70/2016**).

Ciò premesso, sulla scorta di quanto richiesto con delibera n. 166/2019, l'Ente ha evidenziato la correttezza del rilievo della Corte circa i residui passivi da eliminare al 01/01/2015, quantificandoli in € 984.668,84, piuttosto che quelli indicati nel prospetto 5/2 annesso alla delibera di Giunta n. 70/2016, di € 1.094.90,51.

Al riguardo è stato chiarito che, il precedente Responsabile dell'area Finanziaria ha, erroneamente, indicato nel prospetto 5/2, alla voce residui passivi cancellati di cui alla lettera c), la somma tra i residui effettivamente cancellati (di € 984.668,84) e i residui passivi re-imputati (di € 109.421,67), ovvero € 1.094.090,51.

Pertanto, secondo quanto riferito, *il risultato di amministrazione al 1° Gennaio 2015 -dopo il riaccertamento straordinario dei residui, lettera h- corretto è di € 971.073,27 (€ 1.080.494,94 - € 109.421,67). A tale risultato di € 971.073,27 bisogna sottrarre la quota del FCDE accantonato di € 51.457,58. Pertanto la somma restante è di € 919.615,69. Tale importo è inferiore di € 109.421,67 rispetto alla somma vincolata alla voce "Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, di € 1.029.037,36". Pertanto, in teoria la somma di € 109.421,67 dovrebbe essere recuperata come disavanzo di amministrazione da ripianare. In pratica, tutto ciò non è necessario in quanto*



*nell'importo vincolato di € 1.029.037,36 non viene specificata alcuna voce: viene solo vincolato al fine di non poter utilizzare l'avanzo di amministrazione determinato al 01/01/2015".*

La Sezione prende atto dell'errore, ma non può non evidenziare che la diversa parte disponibile che ne deriva, pari ad € -109.421,67, rispetto a quella esposta nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui<sup>1</sup> (pari a zero euro), doveva essere oggetto di esame del Consiglio, dato che solo questo organo poteva dare atto del ripiano attraverso l'affrancamento di una parte, di uguale ammontare, del precostituito vincolo *formalmente attribuito* (di € 1.029.037,36).

Con la delibera n. 166/2019, poi, la Sezione aveva fatto presente che dai dati esposti negli allegati 5/1 e 5/2, e dai dati rilevati dal prospetto di variazione dei residui passivi n. 7 dell'1/1/2015 (trasmesso dall'Ente), emergevano delle incongruenze che mettevano in dubbio la corretta determinazione del risultato di amministrazione all'1/1/2015 dopo il riaccertamento straordinario.

Si chiedeva, nello specifico, di confermare l'ulteriore importo di € 109.421,67 iscritto a titolo di *residui passivi definitivamente cancellati -ma che concorrono alla determinazione del FPV<sup>2</sup>*, dato che era di ammontare uguale ai residui passivi cancellati e reimputati.

Anche il Revisore, in carica al momento in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario, nel proprio parere (peraltro **negativo**) sull'operazione (cfr. verbale n. 10 del 21.12.2016, pag. 5), ha avuto modo di affermare che:

- a) *I residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 0.*
- b) *i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad 109.421,67.*
- c) *i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato ammontano ad € 109.421,67.*

*L'organo di revisione con particolare riferimento ai residui passivi di cui alla precedente lettera c) prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV.*

In sede di misure correttive nulla l'Ente ha confutato o chiarito in ordine a tale importo, che neppure è stato inserito nel prospetto 5/1, alla riga a) -fondo pluriennale da iscrivere

<sup>1</sup> peraltro, datata 22.12.2016: il Comune in esame è un ente che ha dichiarato il dissesto in data 25 settembre 2014, per cui verosimilmente il riaccertamento straordinario è seguito all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

<sup>2</sup> Più in particolare trattasi di "voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi".



in entrata del bilancio 2015. Al riguardo, l'Ente ha solamente asserito che "la composizione del FPV al 1.1.2015 di € 109.421,67 si riferisce ad una sola voce di spesa: valorizzazione centri urbani".

Si chiede perciò di confermare o meno la presenza di tale importo nel prospetto 5/2 del riaccertamento straordinario, ovvero la motivazione per cui tale importo è stato inserito, ma non considerato contabilmente. Si specifica che dai calcoli effettuati dalla Sezione (cfr. prospetto che segue sui residui mantenuti), emerge solo l'importo di € 109.421,67, re-imputato ad esercizi successivi al 2017, e null'altro.

\*\*\*\*\*

Quanto alla determinazione del FCDE, l'Ente ha fornito il prospetto di quantificazione. Da esso è emerso che le risorse interessate dal calcolo sono state quelle del cap. 108 riferito ad acqua e quello della tassa rifiuti.

Intanto, si specifica che la Sezione non ha potuto procedere alla verifica degli importi (ad eccezione di quelli per gli esercizi 2010 e 2011) contenuti nel prospetto, in quanto l'Ente non ha trasmesso i dati contabili a SIRTEL, per gli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015. Si confida perciò nella corretta trasposizione dei dati da parte dell'Ente.

Non è chiaro il calcolo effettuato dal Comune di **Feroletto della Chiesa**. In presenza di un complemento a 100, pari a 38 per i proventi acqua e pari a 60 per la tassa rifiuti, la quota del FCDE doveva essere rispettivamente pari al 38% e 60% dei residui finali al 31.12.2014. Il fondo, invece, è stato determinato pari, rispettivamente, al 15% e al 24%, e complessivamente pari ad € 51.457,58, piuttosto che quello ricalcolato dalla Sezione sulla scorta di quanto appena affermato, ovvero pari ad € 129.655,92.

Perciò si conferma la sottostima del FCDE al 1.1.2015, con effetti sulla reale misura del disavanzo da quantificare e ripianare.

\*\*\*\*\*

Come da richiesta, sono stati trasmessi, poi, gli elenchi analitici dei residui attivi e passivi, cancellati, re-imputati e mantenuti. Altresì, sono state fornite analitiche informazioni sullo stato di riscossione e pagamento dei residui attivi e passivi mantenuti e re-imputati. Allo scopo è utile rappresentare la situazione dei residui, con particolare riferimento a quelli rimasti dopo il riaccertamento straordinario:

DESCRIZIONE	residui da rendiconto 2014	residui eliminati al 1.1.2015	residui re-imputati al 1.1.2015	residui mantenuti
residui attivi	2.467.090,15	659.085,91		1.808.004,24
residui passivi	3.234.332,95	984.668,84	109.421,67	2.140.242,44

Dai richiesti elenchi, ed in particolare dagli elenchi dei residui attivi eliminati in via definitiva (importo € 659.085,91) sono emerse delle poste che hanno suscitato perplessità per la loro cancellazione: il riferimento è per le voci "fondo di solidarietà comunale" (importo € 13.383,32) e "anticipazione dal Tesoriere -fruttifera non vincolata" (importo € 312.500,00). Anche in parte spesa, peraltro, è stato cancellato un importo per "rimborso anticipazione di cassa" di uguale ammontare (€ 312.500). Su tale argomento altro si dirà nel punto della **gestione di cassa**.

L'Ente, poi, ha riferito che dei residui attivi conservati al 1.1.2015 (€ 1.808.004,24), a tutto il 31.12.2017, sono stati incassati € 1.442.404,56, ne sono stati eliminati € 412.020,63 e mantenuti € 343.220,55.

Dei residui passivi conservati al 1.1.2015 (€ 2.140.242,44), a tutto il 31.12.2017, sono stati pagati € 1.477.713,44, ne sono stati eliminati € 550.680,36 e mantenuti € 71.406,88.

Dalle evidenze degli allegati n 7 e 8, invece, dei residui attivi e passivi mantenuti al 1.1.2015, al 31.12.2017 residuavano residui attivi per € 957.027,75, e residui passivi pari ad € 383.660,58.

Tantomeno sono stati esposti importi a titolo di residui eliminati, ad eccezione dei residui attivi e solo per esercizio 2017 (€ 54.473,68).

\*\*\*\*\*

Il Comune di **Feroleto della Chiesa**, poi, ha chiarito perché non ha provveduto a costituire i fondi "Indennità di fine Mandato" e "Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013". Riguardo al mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del trattamento di fine mandato del Sindaco, ha riferito che, erroneamente, è stato mantenuto il residuo, anziché essere accantonato (cap. 304), e *"questa operazione anche se contabilmente non coerente alla normativa, non ha alterato il risultato di amministrazione"*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato, ma non può non rilevare che l'Ente non si è conformato a quanto stabilito dal punto 5.2 lett. i)<sup>3</sup>, del principio contabile applicato

<sup>3</sup> Il principio contabile applicato punto 5.2 lett. i) dispone che *"anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato del .... Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile"*.



concernente la contabilità finanziaria, e al principio generale della contabilità finanziaria, così detta potenziata, di cui all'allegato 1 punto 16 del D.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui stabilisce che *"non possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario, le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica"*.

Si raccomanda, pertanto, il rispetto dei sopra richiamati principi contabili.

In merito al mancato accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, il Comune ha evidenziato che si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 2 comma 6 DL. 78/2015 che dava la possibilità all'Ente di far confluire il FAL nel FCDE: *"considerando inoltre che con la sentenza n. 5 (invero trattasi della sentenza 4/2020) della corte costituzionale, è stata dichiarata l'incostituzionalità di quanto previsto dal suddetto DL. 78 e che con "mille proroghe" art. 39 ter si è dato attuazione alla prima citata sentenza, il Comune ha provveduto nel rendiconto per l'anno 2019 ad accantonare il FAL nel risultato di amministrazione. Il ripiano dell'anticipazione di liquidità è stato previsto a partire dal bilancio di previsione 2020-2022 per come stabilito dal DL. 30 dicembre 2019 n.162, art. 39 ter, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020.*

Anche di ciò la Sezione prende atto riservando maggiori verifiche, al riguardo, in sede di esame rendiconti 2018 e 2019, con una proiezione anche sulle risultanze del consuntivo 2020 di prossima approvazione.

È opportuno specificare che l'Ente poteva applicare il FAL a FCDE solo nei limiti della capienza di questo ultimo. Più in dettaglio si tratterà di ciò nel punto del risultato di amministrazione 2015/2017.

**Osservazioni della Sezione:** In sede di delibera n. 166/2019 si specificava che, nel caso si fossero rese necessarie rettifiche che avrebbero determinato un diverso risultato di amministrazione all'1/1/2015, ed eventualmente un disavanzo straordinario, l'Ente avrebbe dovuto provvedere ai sensi di quanto previsto dal TUEL.

Alla luce delle controdeduzioni fornite in riscontro alla delibera n. 166/2019, e della documentazione trasmessa, il Collegio di controllo non ritiene i suddetti chiarimenti idonei a superare alcuni dei rilievi formulati. Sulla scorta di quanto, ora, ancora esposto, e della documentazione, la Sezione invita l'Ente ad effettuare gli approfondimenti del caso, adottando gli opportuni correttivi. In particolare, il Comune di Feroletto della Chiesa deve rideterminare virtualmente (nel senso che nessun documento contabile dovrà essere riaperto per eventuali correzioni, ma si dovranno sviluppare solo calcoli extra bilancio, le cui risultanze si rifletteranno sui saldi finanziari successivi) il risultato di

amministrazione all'1.1.2015, tenendo conto delle osservazioni della Sezione in merito alla stima del valore del FCDE, del FPV, della presenza di possibili accantonamenti al "fondo rischi" e per indennità fine mandato, dei vincoli apposti su avanzo, della necessità di contabilizzare correttamente l'anticipazione di liquidità ottenuta ex D.L. 35/2013 e del correlato FAL.

Altresì, dovrà rideterminare, in conseguenza della nuova stima del risultato all'1.1.2015, il c.d. maggior disavanzo e il suo relativo finanziamento secondo le modalità previste dal DM. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate in apposita delibera da adottare da parte del Consiglio comunale, e da trasmettere a questa Sezione per le conseguenti verifiche. Tale atto consiliare dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione dell'extradeficit, ma anche ai necessari aggiustamenti delle risultanze degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si potrebbero produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.

Da ultimo, è utile che sia comunicata la data di approvazione del rendiconto 2014, dato che dal sito dell'Ente non è stato possibile estrapolare tale informazione, né dall'albo pretorio, né da Amministrazione trasparente -Sezione bilanci. È nota solo la delibera di cc. n 8 del 4 luglio 2015 di approvazione Ipotesi bilancio 2014, sulla quale peraltro l'Organo di revisione ha dato parere negativo (verbale n. 5 del 2 luglio 2015) avendo rilevato *"la non coerenza interna, la non congruità e non attendibilità contabile di alcune previsioni di bilancio"*. L'Organo di revisione, inoltre, ha *"valutato la manovra finanziaria disposta dall'Ente non sufficiente per riportare in equilibrio la propria situazione economico-finanziaria ed assicurare la stabilità alla gestione finanziaria"*.

## II. Analisi della gestione di cassa

Con la delibera n. 166/2019 la Sezione osservava la violazione del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011); la consistenza non attendibile dei fondi vincolati giacenti nel fondo cassa al 31/12 degli esercizi 2015/2017; la violazione dei limiti di cui all'art. 222 del TUEL negli esercizi 2014 e 2015.

L'Ente, perciò, in merito ai fondi vincolati giacenti in cassa, avrebbe dovuto procedere ad una più attenta verifica e ricostituzione degli stessi a partire dall'annualità 2013, fornendo alla Sezione apposite tabelle analitiche. In particolare, in merito alla cassa vincolata



all'1/1/2014, pari a € 324.631,83, avrebbe dovuto comunicarne la provenienza attraverso un'analitica ricostituzione delle poste di entrata che la componevano. L'Ente, inoltre, doveva fornire chiarimenti sulla mancata formale determinazione della cassa vincolata al 1.1. degli esercizi 2015/2017, in merito alla quale si configurava la violazione del punto 10.6 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011. Inoltre, in merito all'anticipazione di liquidità ricevuta, si chiedeva la trasmissione dei provvedimenti di erogazione, i pagamenti analitici effettuati, i piani di ammortamento e le modalità con cui l'Ente ha proceduto alla sterilizzazione in bilancio della stessa anticipazione. Infine, doveva fornire chiarimenti sull'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria negli esercizi 2014 e 2015, in quanto si configurava la violazione dei limiti di cui all'art. 222 del TUEL.

In merito alla costituzione e quantificazione della cassa vincolata al 1.1. del triennio 2015/2017, il Comune ha dato atto di non avere provveduto alla sua determinazione. Il Responsabile dell'area Finanziaria non ha adottato alcuna determinazione, all'inizio di ogni esercizio, ma ha quantificato le somme da vincolare, comunicandole al Tesoriere in via del tutto informale. Secondo quanto ancora riferito *"si è provveduto solo dal 01/01/2018 alla determinazione della Cassa Vincolata per come stabilito dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria"*.

Al riguardo, perciò, la Sezione conferma la violazione del predetto punto 10.6 dell'allegato 4/2.

L'Ente, poi, ha ottemperato alla richiesta della Sezione di conoscere la composizione del fondo cassa al 01/01/2014, che è risultato costituito da fondi vincolati per € 178.035,81 e da fondi liberi per € 146.596,02 (nel complesso € 324.631,83).

Ha precisato, inoltre, che ci sono stati molti errori negli importi comunicati in precedenza per la Cassa Vincolata. Pertanto, ha *"provveduto ad una attenta e puntuale ricostruzione dei Fondi Vincolati a partire dal saldo dell'anno 2013 e sino al 2017, determinando la seguente cassa vincolata"*:

DATA	IMPORTO CASSA VINCOLATA	FONDI DI CASSA AL 31/12
31/12/2013	178.035,81	324.631,83
31/12/2014	1.191.208,36	1.303.311,47
31/12/2015	308.190,33	386.434,94
31/12/2016	108.253,13	298.743,13
31/12/2017	2.598,13	208.42,55

E ancora, ha trasmesso le tabelle analitiche della ricostruzione della Cassa Vincolata, fornendo l'allegato 10.

Sin da subito si fa presente che, in tale allegato, nella cassa vincolata dell'esercizio 2014, figura, tra gli incassi, un importo pari ad € 1.165.411,25, espressamente indicato come DL. 35/2013 (ma registrato in SIOPE come anticipazione di cassa). In sede di riscontro alla nota istruttoria n. 2626/2019, l'Ente aveva indicato solo ed esclusivamente l'importo di € 999.184,38, percepito a titolo di DL. 35/2013, a fronte di debiti certificati, al 31.12.2012, di € 1.598.670,00. E difatti, solo per tale liquidità l'Ente ha fornito il piano di ammortamento in sede di misure correttive.

Sulla scorta di quanto emerso dall'allegato 10, invece, anche nell'esercizio 2014 il comune ha avuto altre anticipazioni di liquidità da parte di CC.DD.PP. a titolo di successivi rifinanziamenti del DL. 35/2013. La circostanza è confermata da quanto l'Ente ha controdedotto a pag. 10 della relazione: *"In merito all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'anno 2014 si dà atto che non si tratta di anticipazione di tesoreria ma bensì di anticipazione di liquidità (FAL). Pertanto, non si è violato il limite di cui all'art. 222 del Tuel"*.

L'osservazione rileva sia ai fini della quantificazione del FAL (che in sede di rendiconto 2019 è stato calcolato in € 1.420.302,01, importo ben più alto di quello riferibile all'ammontare percepito nel 2013, ovvero € 999.184,38) sia per la scarsità di pagamenti concretizzati con tale liquidità.

È evidente, infatti, che di quanto percepito nel 2014, ben poco è stato speso (€ 34.349,66: cfr. allegato 10) in violazione del comma 14 dell'art. 1, DL. n. 35/2013 che recita: *"All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili"*.

La predetta liquidità, invece, è stata riportata quasi per intero nel fondo cassa vincolato dell'esercizio 2015, per poi transitarne ancora una parte (€ 136.524,43) all'esercizio 2016. Di tale erogazione nulla è stato certificato a livello di pagamenti effettuati e, come già detto, nessun piano di ammortamento è stato fornito.

Altre discrasie sono emerse dall'esame dei prospetti SIOPE 2013, 2014, e 2015, sia con riguardo alle anticipazioni di liquidità, sia con riguardo alle anticipazioni di cassa. Le medesime discrasie saranno analiticamente esposte per esercizio, senza, purtroppo, il combinato ausilio delle scritture contabili di SIRTEL, in quanto i dati non sono presenti

per gli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015<sup>4</sup>. L'esame sulle scritture, dunque, è stato effettuato su Finanza locale, unico riferimento per la Sezione, in quanto da Amministrazione trasparente - Sezione bilanci, nessun bilancio è stato possibile estrapolare:



- 2013: l'Ente ha percepito l'importo di € 999.184,38 per DL. 35. Le registrazioni in SIOPE sono state effettuate per una quota di € 499.592,19 al titolo IV ed una quota di pari importo al titolo V, sotto la denominazione "anticipazione di cassa". Nelle scritture contabili (cfr. finanza locale) l'importo percepito è stato, invece, registrato al titolo V (accertato e riscosso). Quanto alla parte spesa, è emerso che al titolo III sono stati impegnati (alla voce Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali) € 999.184,38 sui quali sono stati effettuati pagamenti in conto competenza per € 974.802,82 (si precisa che l'Ente ha fornito l'elenco analitico dei pagamenti, pur se non corredato della data in cui il pagamento è avvenuto: cfr. allegato 11). In SIOPE, invece, è presente al titolo III un rimborso prestiti pluriennale di € 477.426,32.

Sempre in SIOPE, nello stesso esercizio, sono emersi incassi e pagamenti da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa per euro 724.678,35.

Con tutta evidenza sono stati effettuati utilizzi di anticipazioni del tesoriere al di fuori delle scritture contabili.

- 2014: secondo quanto esposto nell'allegato 10, l'Ente ha percepito ulteriori risorse, per l'importo di € 1.165.411,25, a titolo di DL. 35. In SIOPE l'ammontare è stato registrato al titolo V dell'entrata, sotto la voce anticipazione di cassa. Analoga registrazione al titolo V delle scritture contabili (cfr. finanza locale) dove risultano accertamenti per € 1.477.911,25 e riscossioni per € 1.165.411,25 (la differenza ha costituito un residuo attivo di € 312.500,00, su cui già si è detto nel riaccertamento straordinario). Quanto alla parte spesa è emerso che al titolo III è stato impegnato (alla voce Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali) il minore importo di € 1.150.000,00, a fronte del quale ci sono stati pagamenti in conto competenza per € 10.000,00 e pagamenti in conto residui per € 24.349,66: in totale € 34.349,66. Su tale importo già è stato riferito, in quanto costituiva lo scarso ammontare dei pagamenti effettuati, nell'esercizio di percezione della liquidità.

---

<sup>4</sup> La mancata trasmissione dei dati relativi ai citati rendiconti al sistema SIRTEL, ha inficiato la funzione di controllo intestata a questa Sezione della Corte dei conti.



In SIOPE, nello stesso esercizio sono emersi incassi e pagamenti “da regolarizzare” derivanti dalle anticipazioni di cassa per euro 527.525,08, i cui utilizzi, anche in tale esercizio, sono stati effettuati al di fuori delle scritture contabili.

- 2015: al codice di spesa SIOPE 3501 del titolo III, “Rimborso prestiti pluriennali”, emerge l’importo di € 999.184,38, corrispondente all’esatto ammontare di quanto percepito nel 2013 a titolo di DL. 35/2013. Dalle scritture di finanza locale, emergono al titolo III pagamenti in conto residui per € 1.018.918,72.

Quanto preposto sarà esaminato anche alla luce di ciò che, **ancora**, è emerso nella relazione di accompagnamento alla delibera consiliare n. 36 del 28.12.2020, laddove è stato riferito che *“il 31/12/2013 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Feroletto della Chiesa”*.

Al riguardo la Sezione deve precisare che dal sito dell’Ente è stata individuata la delibera con cui il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto, e trattasi della delibera consiliare n. 19 del 25.09.2014. La stessa è accompagnata da relazione del Responsabile finanziario, sulle cause che hanno condotto al dissesto. Dall’esame di tale rapporto sono affiorati i motivi, che hanno condotto l’Ente a tale irreversibile situazione, *“legati ai principi normativi dell’art. 244 TUEL, in quanto il Comune a causa degli innumerevoli debiti e della pochezza delle risorse, non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili”*. Altro, e ancora più grave, è emerso: *“esistono crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può far fronte, nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio come da art. 193 del TUEL, e non si può far fronte con le modalità del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio come da art. 194 TUEL. Fattore principe dello squilibrio della contabilità dell’Ente consiste nel fatto di avere pagato (tramite anticipazione di liquidità DL. 35/2013) debiti, per i quali erano stati effettuati i dovuti impegni, ma successivamente ed erroneamente eliminati negli anni, mentre erano presenti le fatture relative ai debiti di fornitura che rappresentavano a tutti gli effetti una partita contabile di residui passivi, ma non compariva nella contabilità. Preso atto di quanto sopra, si evidenzia che l’importo di € 999.184,38, accreditato dalla CC.DD.PP. e liquidato dall’ufficio di ragioneria, il quale si riferisce a tali debiti, rappresenta a tutti gli effetti un debito fuori bilancio.....Alla luce di ciò appare evidente come i rendiconti annuali art. 227 TUEL degli anni precedenti non erano conformi alla reale gravità debitoria nella quale versava il Comune.....”*.

Quanto appena esposto conferma le irregolarità riscontrate, al riguardo, dalla Sezione e richiede chiarimenti precisi e puntuali. Soprattutto alla luce di ciò che è stato rilevato dalla documentazione in atti.

**Osservazioni della Sezione:** tutto quanto sopra esposto illustra situazioni, sulla gestione di cassa del Comune di Feroletto, non regolari.

Intanto, si conferma la violazione del postulato 10.6 del principio contabile 4/2, in ordine alla mancata quantificazione formale della giacenza di cassa per il triennio 2015/2017.

Si rileva, altresì, il ritardo nei pagamenti effettuati con la liquidità di cui al DL. 35 e successivi rifinanziamenti, in violazione dell'art. 1, comma 14, del DL. 35.

Dalla gestione operativa delle liquidità percepite è emerso, inoltre, che l'Ente ha conseguito espansione della spesa (salvo a dimostrare diversamente), avendo pagato sul titolo III (dedicato al rimborso prestiti) somme, sia in conto competenza sia in conto residui, in tutto il triennio 2013/2015, con liquidità espressamente riservata a debiti pregressi, ovvero residui passivi iscritti in bilancio. Si rammenta che i suddetti pagamenti dovevano essere correttamente imputati ai rispettivi capitoli di bilancio in conto residui alla data del 31.12.2012 (residui che, tuttavia, non erano più presenti).

È necessario, perciò, fornire chiarimenti sulla concessione, da parte di CC.DD.PP., della liquidità ex DL.35 (€ 999.184,38) e su cosa l'Ente abbia effettivamente pagato, dal momento che mancavano le obbligazioni passive contabili *eliminate negli anni*.

Occorre sapere se sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, e nel caso positivo, è necessario trasmettere le delibere di riconoscimento. Invero, risulta dalla delibera di dissesto che nell'esercizio finanziario 2014 è stato riconosciuto, con delibera consiliare n. 9 del 11.6.2014, un debito fuori bilancio di € 159.327,90, per il quale nessuna informazione risulta dal quadro specifico di finanza locale, per il 2014.

È da chiarire, inoltre, quanto avvenuto nel 2015, avendo rilevato: al titolo III in SIOPE, il rimborso di somme corrispondenti alla liquidità, avuta nel 2013 per DL. 35; in finanza locale, al titolo III della spesa, il pagamento in conto residui di consistenti somme (€ 1.018.918,72).

In sintesi, si dovranno fornire tutte le informazioni richieste e quanto di tale partita contabile sia correlata alla massa passiva del dissesto.

Inoltre, le modalità operative adottate dal Comune di **Feroletto della Chiesa**, in ordine alla gestione delle anticipazioni di cassa, nel biennio 2013/2014, non sono state regolari, in quanto il Comune ha utilizzato anticipazioni di tesoreria, senza rilevare le stesse nelle proprie scritture contabili. Infatti, il Tesoriere, nel biennio indicato, ai codici gestionali 9998 riporta incassi e pagamenti da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa.



Quanto precede, oltre a rappresentare una grave irregolarità, attesa l'obbligatorietà di codificare ogni incasso e pagamento (al fine di individuare la natura economica di ciascuna operazione -in maniera uniforme sul territorio nazionale) costituisce un illecito *modus operandi* del Comune, in quanto non vengono rispettati i principi contabili della veridicità, dell'universalità e della specificazione. Senza tacere che la circostanza non ha garantito la corretta rilevazione contabile delle operazioni di che trattasi, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D.lgs. n. 267/2000.

### **III. Analisi sulle scarse ed insufficienti riscossioni**

Con la delibera della Sezione n. 166/2019 si rilevava: la non piena adeguatezza dei flussi delle riscossioni, sia in c/residui che in conto competenza, soprattutto con riferimento ai titoli I e III delle entrate; la mancanza di riscossioni sugli accertamenti per evasione dei tributi comunali.

In merito a tali criticità nel sistema delle riscossioni, l'Ente avrebbe dovuto individuare le principali cause delle inefficienze in essere, curando di attivare tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dal Comune, soprattutto relativamente ai titoli I e III delle entrate.

Avrebbe dovuto, anche, fornire chiarimenti in merito alla mancanza di riscossioni sugli accertamenti per evasione tributaria.

In sede di riscontro l'Ente ha rappresentato che *"l'inefficienza nel recupero dei crediti vantati dal Comune dipende dall'assenza, fino a tempi recenti, di uno specifico Ufficio Tributi e dalla gestione delle attività di recupero da parte del solo responsabile dell'Ufficio Ragioneria. Nella riorganizzazione della pianta organica, se pur ridottissima, si è provveduto a destinare all'ufficio tributi un dipendente, preventivamente formato, il quale ha iniziato la normale, ma costante, attività ordinaria di un Ufficio tributi comunale"*. L'attività in questione riguarda in particolare, l'emissione dei ruoli del Servizio Idrico e della Tari nei tempi ordinari; la verifica accurata sui versamenti dei tributi dovuti dai contribuenti; l'invio, a tutti i contribuenti che non hanno effettuato i versamenti dovuti (in tutto o in parte), di lettera di sollecito, *"o, anche per vie brevi, mediante telefonate e contatti personali, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo"*. In assenza di *"regolarizzazione degli avvisi bonari si provvede ad emettere avviso di accertamento o liquidazione ed eventualmente alla scadenza degli atti la predisposizione dei ruoli coattivi. Il relativo recupero è affidato all'Agenzia delle Entrate per la Riscossione"*.



Quanto poi, alla mancanza di riscossioni sugli accertamenti per evasione tributaria, l'Ente ha riferito che sta provvedendo, secondo le modalità appena esposte, ad attivare tutte quelle misure per un concreto recupero di tali potenziali risorse.

**Osservazioni della Sezione:** è opportuno che l'Ente individui tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati, in particolare quelli strettamente correlati ai servizi erogati (tassa sui rifiuti e proventi idrici). È d'obbligo rammentare che una insufficiente capacità di riscossione delle entrate proprie riverbera inevitabili ripercussioni sul deficit di liquidità in capo all'Ente. È evidente, altresì, che un basso grado di realizzo delle entrate proprie, porta inevitabilmente ad un accumulo, negli anni, di residui attivi che rischiano di divenire difficilmente esigibili (oltre ad impedire il normale assolvimento delle obbligazioni), con inevitabili conseguenze sull'attendibilità del risultato di gestione e di amministrazione. È indubbio, infine, che sia le leve tariffarie, sia quelle tributarie, rappresentano una parte rilevante del bilancio, e la loro realizzazione dovrebbe concretizzare la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi.

Su quanto precede la Sezione richiama la necessaria attenzione dell'Ente, e nel mentre si riserva di effettuare un esame più puntuale di tale aspetto della gestione, in sede di verifica dei rendiconti 2018 e 2019.

#### IV. FPV

Con la delibera n. 166/2010 la Sezione ha rilevato che l'Ente indicava un FPV all'1/1/2015, pari ad € 109.421,67, che tuttavia non risultava applicato in entrata al bilancio 2015, ancorché risultante in parte spesa nei rendiconti 2015/2017. Ha rilevato, altresì, che il Comune non ha trasmesso nessun cronoprogramma di spesa.

L'Ente ha semplicemente replicato che la mancata applicazione del FPV in entrata al bilancio 2015 è dovuta solo ad un refuso del software applicativo. Ha precisato che la composizione del FPV si riferisce ad una unica voce "Valorizzazione recupero centri urbani, di € 109.421,87, riportato dal 01/01/2015 sino all'anno 2017, data del relativo pagamento". Ha precisato infine che non è stato elaborato alcun cronoprogramma.

La Sezione prende atto che il relativo pagamento dell'opera di che trattasi è avvenuto solo nell'esercizio finanziario 2017, ma non può non sottolineare che l'assenza di cronoprogrammi di spesa (richiesti con nota istruttoria ma non trasmessi in quanto non elaborati), rende inattendibile la gestione di parte capitale.

Allo stato, perciò, appare necessario che l'Ente, pro futuro, adotti tempestivamente tali atti al fine di dare corretta esigibilità alle spese di investimento, anche al fine di non depotenziare lo strumento programmatico del FPV.

## V. Risultato di amministrazione 2015/2017

La Sezione ha rilevato, sui risultati di amministrazione del triennio 2015/2017, la mancata costituzione del FCDE a rendiconto 2015 e la sottostima di quelli costituiti nel 2016 e 2017; la mancata costituzione del fondo Indennità fine mandato nel 2015 e 2016; il mancato accantonamento a fondo anticipazioni di liquidità. Al riguardo, perciò, ha chiesto che l'Ente: trasmettesse ulteriori tabelle analitiche di determinazione del FCDE al 31 dicembre degli esercizi 2015/2017; chiarisse circa l'assenza del FAL e del fondo per indennità fine mandato; comunicasse l'analitica costituzione delle somme vincolate sotto la voce "Altri vincoli" per intero triennio.

Da premettere che il totale parte disponibile conseguito dal Comune di Feroletto della Chiesa (RC), tenuto conto delle quote vincolate e accantonate, è risultato uguale a zero euro negli esercizi 2015 e 2016 e pari ad € 371.974,73 nel 2017.

In sede di riscontro ha comunicato che al 31/12/2015 il FCDE è stato quantificato pari a zero euro; al 31/12/2016 pari ad € 49.970,00; al 31/12/2017 pari ad € 322.709,16.

Altresì, è stato rappresentato che *"il precedente Responsabile dell'area finanziaria del Comune di Feroletto della Chiesa ha avuto notevoli difficoltà nell'applicazione del D.Lgs 118/2011. Inoltre, anche la società fornitrice del software della contabilità finanziaria non ha dato il necessario contributo di supporto alla corretta applicazione della contabilità armonizzata. Difficoltà che si sono palesate nella quantificazione di tutti o in parte delle voci nella parte disponibile del risultato di amministrazione a partire dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2017. Bisogna comunque riconoscere che le somme dei risultati di amministrazione dal 01/01/2015 al 31/12/2016 sono state vincolate, senza indicare nessuna voce o fondi ma al solo scopo di non utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione. Per l'anno 2017 la parte disponibile del risultato di amministrazione di € 371.974,73 non è stato utilizzato"*.

Sin da subito si pone in evidenza come risulti non regolare l'assenza del FCDE al 31.12.2015,<sup>5</sup> data la presenza di residui attivi riferiti a risorse come proventi idrici e

<sup>5</sup> Corre obbligo, tuttavia, precisare che dal parere dell'Organo di revisione sulla proposta di Ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato -esercizio 2014 (pag. 33), è emerso che *"per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario, tutti i residui attivi titolo I e III alla data del 31.12.2013 rientrano nella disponibilità dell'OSL....."*. Al riguardo si stabiliva che non sussisteva obbligo di creazione fondo svalutazione crediti per il 2014.



TARSU. Si rammenta che il FCDE è un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, per le quali non è certa la riscossione integrale, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La mancata determinazione di tale fondo, unitamente all'assenza di altre obbligatorie costituzione di fondi prudenziali, ha senza dubbio sovrastimato la reale quantificazione della parte disponibile dell'avanzo, anche se pari a zero euro. A nulla rileva il fatto che l'Ente abbia, dall'1.1.2015 al 31.12.2016, vincolato le somme *senza indicare nessuna voce o fondi* per non utilizzare l'avanzo. La composizione del risultato di amministrazione deve essere chiara e rappresentativa in tutte le sue parti, siccome prescrive l'art. 187 TUEL che recita: "Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.....I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

L'Ente ha, comunque, allegato le tabelle analitiche del FCDE calcolate per gli esercizi 2016 e 2017. (allegato 12). Dalle medesime è emerso:

- Esercizio 2016: le annualità prese a riferimento per il calcolo del FCDE al 31.12.2016 sono errate: quinquennio 2011-2015 (utile per il calcolo del FCDE al 31.12.2015), piuttosto che periodo 2012-2016. E poi i residui finali al 31.12.2016 riferiti ai proventi idrici (€ 135.068,21) sono esattamente quelli al 31.12.2014, presi per il calcolo del FCDE al 1.1.2015 (cfr. allegato 1). I residui corretti da considerare dovevano essere quelli finali al 31.12.2016. Inoltre, a prescindere dall'errore sulle annualità e dei residui finali da considerare, anche in tale sede (il fatto è stato rilevato pure per il calcolo del FCDE al 1.1.2015) è errata la percentuale di accantonamento del fondo, che non corrisponde a quella di non riscossione (ovvero il complemento a 100): doveva essere pari a 25,43% per risorsa acqua e 59,30% per TARSU (tralasciando gli errori riscontrati). L'Ente, invece, ha accantonato, partitamente per risorsa, l'11,36% e 15,35%. Dovrà motivare tale scelta, che necessariamente, e pure per l'assenza degli altri fondi, ha sovrastimato il reale risultato di amministrazione. Da precisare che nella costituzione del FCDE

2016 di BDAP non è presente alcun importo, mentre i residui attivi propri sono pari ad € 1.908.334,93.

- **Esercizio 2017:** si precisa, intanto, che su BDAP il FCDE (pari ad € 317.809,16) è di importo inferiore a quello comunicato, ora, dall'Ente (€ 322.709,16, siccome dall'allegato 12). Tuttavia, dal fornito prospetto emergono delle percentuali che appaiono più attendibili e più in linea con la media delle riscossioni. Il raffronto di tale determinazione di fondo, con quello al 1.1.2015 (come calcolato da Ente) e al 31.12.2016, dona la corretta idea di quanto questi ultimi siano stati sottostimati.

In merito, poi, al mancato accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione si rammenta che il comune si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 2 comma 6 DL. 78/2015 che dava la possibilità di far confluire il FAL nel FCDE.

Nondimeno, al riguardo si deve sottolineare che l'applicazione del predetto art. 2 comma 6, era consentita nei limiti della capienza del FCDE. È necessario, in questo momento, ricordare che il Comune di **Feroletto della Chiesa**, ha avuto liquidità sia per il DL. 35/2013 per un importo pari ad € 999.184,38 (documentata dagli atti in possesso e su cui deve fornire chiarimenti) sia liquidità per il DL. 66/2014 (di cui niente è emerso dalla documentazione agli atti, se non piccoli cenni nel riscontro-relazione Ente, pag. 10 e allegato 10 su cassa vincolata), per un importo pari ad € 1.165.411,25: totale complessivo pari ad € 2.164.595,63. E dunque, il FCDE del Comune di Feroletto della Chiesa è stato, sin dal 1.1.2015, di importo molto ridotto, addirittura assente al 31.12.2015. Sulla scorta di tali osservazioni, poteva applicare FAL, a garanzia del FCDE, solo nei limiti dell'importo di quest'ultimo, e non per l'intero importo delle liquidità ricevute, al netto dei possibili rimborsi. Residuava comunque la maggior parte del FAL da esporre negli accantonamenti. Considerato, perciò, che l'inserimento di tale fondo nella parte accantonata del risultato di amministrazione poteva influire in maniera determinante sul risultato finale, è necessario che l'Ente riveda la costituzione del fondo di che trattasi, non costituito a tempo debito.

Si reitera, poi, che nessun fondo per indennità fine mandato o accantonamenti per fondi rischi è stato costituito. In merito ai fondi per rischio, però, in sede di riscontro alla nota n. 2626/2019 era stato riferito che la ricognizione effettuata non aveva evidenziato contenziosi in grado di produrre debiti potenziali.

Infine, con riguardo a quanto l'Ente doveva riferire sulla "analitica costituzione delle somme vincolate", è stato dichiarato che sono state "vincolate somme senza alcuna indicazione e le somme dei fondi potevano essere stabilite senza determinare alcun disavanzo da ripianare". L'Ente dunque non è stato in grado di indicare la provenienza dei vincoli apposti.

Al riguardo, la Sezione deve sottolineare che i vincoli sono attribuiti secondo una precisa indicazione contenuta al postulato 9.2 (risultato di amministrazione) del principio contabile 4/2, che recita: "Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa.....;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione....;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione".

Tali vincoli, poi, (definiti dall'Ente come "altri vincoli"), assommavano ad € 1.029.037,36 al 1.1.2015; ad € 952.563,76 al 31.12.2015; ad € 442.172,68 al 31.12.2016; ad € 20.000,00 al 31.12.2017.

Come ben si può osservare, al 31.12. degli esercizi, i vincoli sono variati in diminuzione, in assenza, tuttavia, di applicazione di avanzo ai bilanci. Difatti, sono state esaminate le scritture contabili da Finanza locale e BDAP e da esse è emerso che nessun importo è stato applicato a titolo di avanzo di amministrazione: l'unico importo apposto come prima voce di entrata è il FPV di € 109.421,67. Occorre, perciò, precisare quale altra circostanza è intervenuta per ridurre i predetti vincoli.

**Osservazioni della Sezione:** il totale parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito dal Comune di Feroletto della Chiesa, nel periodo esaminato, appare connotato da numerose irregolarità e criticità, suscettibili di avere inficiato la reale quantificazione:

- assenza FCDE al 31.12.2015;
- assenza in tutto il periodo del FAL;
- sottostima dell'accantonamento FCDE al 31.12.2016;
- accertata assenza dell'accantonamento per fondo contenzioso/passività potenziali;
- accertata assenza del fondo indennità fine mandato per gli esercizi 2015 e 2016;





- parte vincolata non indicata;
- mancato utilizzo avanzo di amministrazione, in presenza di diminuzione del vincolo.

il Comune, pertanto, dovrà:

- chiarire le perplessità della Sezione in ordine alla parte vincolata dell'avanzo;
- fornire chiarimenti in ordine all'assenza del FAL secondo quanto in dettaglio sopra esposto;
- fornire chiarimenti sulla non corretta stima del FCDE nel biennio 2015/2016 (assente/sottostimato come sopra dettagliato) e su assenza fondo indennità di fine mandato;
- procedere ad un riesame delle risultanze di gestione nel periodo 2015/2017, muovendo dal ricalcolo -seppur virtuale in quanto non comportante la riapertura/riapprovazione dei bilanci- del totale parte disponibile (considerando al riguardo, anche i principi espressi dalla sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale);
- effettuare ogni utile ed eventuale variazione e/o recupero di eventuale disavanzo che possa emergere a seguito dei correttivi richiesti secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto degli artt. 188 e 193 TUEL. L'Organo di Revisione dovrà attestare la congruità degli accantonamenti effettuati, secondo quanto, in tali termini, ha stabilito la delibera SEZAUT/14/2017.

## VI. Situazione debitoria

In merito alla situazione debitoria verso la Regione Calabria, con la delibera n. 166/2019 la Sezione chiedeva di conoscere:

- gli importi dei debiti per conferimento RSU ancora da pagare e quelli pagati;
- i debiti per fornitura acqua potabile ed eventuali piani di rateizzazione o avvio di altre azioni;
- se per entrambi i debiti esistevano le risorse conservate nei residui o se l'Ente ne doveva reperire di nuove;
- i debiti di funzionamento (non comunicati prima) accumulati nel triennio e il loro stato di pagamento.



L'Ente ha contro dedotto che i debiti verso la Regione Calabria per conferimento RSU assommavano ad € 135.065,87,31, ma il debito era pari ad € 167.157,31 (fino a tutto il 2018 e quindi fuori il 2019): ad oggi si è provveduto al pagamento di 5 rate su 48.

Per quanto concerne il debito per la fornitura di acqua potabile ha dato atto che lo stesso è pari ad € 230.250,96, riferito agli esercizi 2014-2015-2016-2017, e dunque, in disparte quanto dovuto per gli esercizi 2018 e 2019.

Ha comunicato che, sia per i debiti di conferimento RSU sia per i debiti di fornitura acqua potabile, sono conservate **parzialmente** le risorse necessarie nei capitoli dei residui passivi, e sono in corso trattative per una rateazione su più annualità.

L'esame delle scritture contabili riferite all'esercizio 2019 (BDAP) ha esposto, al riguardo, residui passivi insufficienti per i debiti di che trattasi: alla Missione 09, programma 03 (Rifiuti), i residui passivi conservati e riferiti ai debiti fino a tutto il 2018, sono pari ad € 71.334,87, che unitamente a quelli della competenza 2019 (€ 117.329,62) assommano a complessivi € 188.664,49.

Analogamente per i debiti idrici: nella Missione 09, al programma 04 (servizio idrico integrato), i residui passivi complessivi sono pari ad € 236.723,13, di cui solo € 159.715,37 riferiti ai debiti fino a tutto il 2018.

Nulla l'Ente ha riferito sul debito idrico pregresso (1981-2004), assommante ad € 297.138,41, e sul conguaglio tariffario per conferimento rifiuti (anni 2016 e 2017), pari a complessivi € 24.518,80. Occorre sapere se tali debiti sono regolarmente inseriti nei residui passivi delle scritture contabili.

Quanto, poi, ai debiti di funzionamento accumulati nel triennio di riferimento, l'Ente ha dato atto che si tratta di debiti scaduti ed esigibili, relativi alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di acqua e alla depurazione, e sono stati chiesti ai rispettivi fornitori dei piani di rateizzazione.

### **Osservazioni conclusive:**

Il Comune di Feroleto della Chiesa (RC) nella parte finale della relazione, fornita in riscontro alla delibera n. 166/2019, ha ricordato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 settembre 2014 "è stato dichiarato il Dissesto Finanziario con effetto dal 31/12/2013. Con l'approvazione del Bilancio Riequilibrato tutti i crediti e i debiti, fino al 31/12/2013, sono stati trasferiti all'Organo Straordinario di Liquidazione. Pertanto, la quantificazione dei relativi Fondi e delle spese specifiche nei risultati di amministrazione, a partire dal 01/01/2015 sino al 31/12/2016 non potevano essere di notevole entità.....


In tali termini, dunque, l'Ente si è espresso, a giustificare le carenze riscontrate dalla Sezione con la deliberazione n. 166/2019. Ha, comunque, dimostrato di aver condiviso parte delle osservazioni formulate nel deliberato. Non ha, tuttavia, fornito espressi chiarimenti sulla massa passiva esistente al 31.12.2013. Solo dal parere del Revisore (annesso alla delibera consiliare n. 19/2014) sulle cause del dissesto, è emerso che *“il risultato di amministrazione dell'anno 2013, presenta un avanzo contabile di euro 25.455,89, il quale deve essere conciliato con l'importo di euro 999.184,38, relativo ai pagamenti effettuati con l'anticipazione di liquidità concessa dalla cassa depositi e prestiti, di cui al DL. 35/2013, ed imputati, erroneamente al titolo III del bilancio..... A seguito di tale riconciliazione emerge un disavanzo extracontabile di euro 973.728,49 per come riconosciuto con delibera di CC. n. 17 del 05/08/2014. Inoltre, è necessario aggiungere al disavanzo di cui sopra anche l'importo di euro 159.327,90 relativo a debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di CC. n. 9 del 11/06/2014. Ulteriori poste che dovranno essere considerate sono quelle relative ai debiti non impegnati fino al 31.12.2013, scaturenti dalla ricognizione effettuata dai responsabili dei servizi.....per totale euro 1.246.554,93. Ciò fa emergere una situazione di disavanzo pari ad euro 2.379.611,32”*. Tale sembrerebbe perciò la massa passiva da dissesto.

\*\*\*\*\*

Come già evidenziato nel corpo della delibera, permangono le criticità già rilevate, prima fra tutte, la scarsa ed insufficiente riscossione delle entrate proprie, sia in conto competenza sia in conto residui che, in futuro, potrebbe evolvere in senso ancora più negativo, mettendo così in pericolo gli equilibri di bilancio. Il concreto rischio è che le spese non necessarie, eventualmente già impegnate, possano essere coperte con risorse non disponibili e con il conseguente pericolo di finanziamento di spese, non obbligatorie, in situazione di deficit. Ciò renderebbe necessaria la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessari, e comunque, *pro quota parte*, l'attuazione di quei programmi che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

Allo stato attuale, dunque, l'Ente deve attivarsi, oltre che con i provvedimenti già avviati, con misure più incisive ed in grado di far conseguire una più sufficiente autonomia finanziaria, che al momento non sembra esserci.

Questa Sezione, in sede di esame dei prossimi rendiconti, verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione, rinviando all'esito di tali controlli l'eventuale adozione di misure prescrittive.



**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

**ACCERTA**

- 1) che il risultato di amministrazione all'1.1.2015, per le osservazioni più in dettaglio esposte in parte motiva, è sovrastimato nella sua quantificazione (zero euro), per effetto di un FCDE erroneamente calcolato, per l'assenza di possibili accantonamenti a fondo rischi, per assenza indennità fine mandato, per la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ottenute ex D.L. 35/2013 e correlato FAL, per assenza di chiare indicazioni sui vincoli apposti;
- 2) Sulla gestione della cassa:
  - violazione del postulato 10.6 del principio contabile 4/2, in ordine alla mancata quantificazione formale della giacenza di cassa per il triennio 2015/2017;
  - ritardo nei pagamenti effettuati con la liquidità di cui al DL. 35 e successivi rifinanziamenti, in violazione dell'art. 1, comma 14, del DL. 35;
  - espansione della spesa, per pagamenti effettuati sul titolo III (dedicato al rimborso prestiti) con liquidità di CC.DD.PP. espressamente riservata a debiti pregressi, ovvero residui passivi iscritti in bilancio;
  - pagamenti effettuati in assenza di obbligazioni passive (assenza residui contabili);
  - modalità operative non regolari, in ordine alla gestione delle anticipazioni di cassa, nel biennio 2013/2014: utilizzo anticipazioni non riportate nelle scritture contabili (incassi e pagamenti da regolarizzare indicati ai codici gestionali 9998), con inevitabile scorretta rilevazione ai sensi degli artt. 195 e 222 del D.lgs. n. 267/2000;
- 3) l'insufficiente capacità di riscossione delle entrate proprie e del recupero evasione (sia per la competenza sia in conto residui), che riverbera inevitabili ripercussioni negative sulla liquidità in capo all'Ente, portando accumulo di residui attivi che rischiano di divenire difficilmente esigibili, oltre ad impedire il normale assolvimento delle obbligazioni;
- 4) l'assenza di cronoprogrammi di spesa, che rende inattendibile la gestione di parte capitale;

- 5) la non corretta determinazione della parte disponibile, alla fine degli esercizi finanziari 2015/2017 per:
- assenza FCDE al 31.12.2015;
  - assenza in tutto il periodo del FAL;
  - sottostima dell'accantonamento FCDE al 31.12.2016;
  - assenza dell'accantonamento per fondo contenzioso/passività potenziali;
  - assenza del fondo indennità fine mandato per gli esercizi 2015 e 2016;
  - mancata indicazione dei vincoli;
  - mancato utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in presenza di diminuzione dei vincoli apposti su avanzo.
- 6) ritardo nei pagamenti dei debiti di funzionamento, in ispecie nei riguardi della regione Calabria -per conferimento rifiuti e fornitura idropotabile- con conseguente ricorso a piani di rateizzazione e rinvio degli oneri ad esercizi successivi. Insufficienti stanziamenti dei correlati residui passivi, per i quali è necessaria una corretta stima del fabbisogno.

#### **INVITA, pertanto**

- **il Comune di Feroleto della chiesa:**
  - ad effettuare i dovuti adeguamenti in sede del prossimo documento utile, come segnalato in parte motiva della presente delibera;
  - ad adempiere alle ulteriori richieste della Sezione, per come in dettaglio esposte nelle motivazioni del presente atto di controllo, avendo maggiormente riguardo alle anticipazioni di liquidità percepite ai sensi del DL. 35, e seguenti, e alle loro registrazioni contabili sia in entrata, sia in parte spesa;
- **l'Organo di revisione** a vigilare sulla corretta applicazione delle misure impartite con la presente deliberazione.

#### **AVVERTE**

che, in sede di verifica dei prossimi rendiconti 2018 e 2019, ma anche di esame del questionario rendiconto 2020, esaminerà lo stato di attuazione delle disposizioni impartite con la presente deliberazione e che, qualora l'inottemperanza alle stesse metta in pericolo gli equilibri di bilancio (con il rischio che le spese non obbligatorie possano essere coperte con risorse di dubbia disponibilità) sarà disposta la preclusione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessari e comunque, pro quota

parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

In conclusione, nel perimetro dell'indagine condotta, e in presenza di una dichiarazione di dissesto, allo stato non si può accertare la mancata copertura di programmi di spesa, né l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Sussiste, in ogni caso, la necessità che l'Ente, in sede di prossimo monitoraggio, dia prova concreta ed effettiva di aver assunto azioni e provvedimenti volti a sanare le criticità e anomalie rilevate da questa Sezione suscettibili - se non corrette - di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

La Sezione, dunque, analizzerà la concreta adozione delle misure che verranno attuate dall'Ente, nei successivi controlli ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis, comma 3, TUEL.

### ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Feroletto della chiesa (RC) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Feroletto della chiesa (RC);
- pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021.

Il magistrato relatore

Francesco Antonio Musolino



Il Presidente f.f.

Ida Contino

IDA CONTINO  
CORTE DEI  
CONTI  
28.04.2021  
12:41:08 CEST

Depositata in segreteria 28 APR 2021

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta  
il n. 29 è conforme all'originale  
depositato in segreteria  
28 APR 2021  
Il Direttore di Segreteria  
Pizzuzzaro,

